

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Fortino Avv. Vincenzo, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SPORT CLUB LICUSATI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALETTO 2001/LICUSATI DEL 14.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007)

La C.G.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dallo Sport Club Licusati di Camerota (Salerno), annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e, per l'effetto, dispone l'invio degli atti alla competente Commissione Disciplinare Territoriale, per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL' A.S. VOLTURARA TERMINIO 1972 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. SPORTING ATRIPALDA/A.S. VOLTURARA TERMINIO DELL'1.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.2007)

La C.G.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.S. Volturara terminio 1972 di Volturara Irpina (Avellino) annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, infligge alla società F.C. Sporting Atripalda la punizione sportiva della perdita della gara sopra indicata per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELL'U.S. CANNONAU JERZU PICCHI AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI LANGIU MIRKO, LOTTO ROBERTO, USAI NICOLA, PIRAS ALESSANDRO, PIRODI GIANLUIGI, USAI FEDERICO;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE USAI EGIDIO;**
 - **DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 SEGUITO SEGUITO GARA MARCOMER/CANNONANU JERZU PICCHI DEL 20.05.2007** (Delibera del Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 14.06.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cannonau Jerzu Picchi di Jerzu (Nuoro) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALC. COTTAFAVA MACELLO E L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PALAIA GIUSEPPE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 2.1 E 2.1.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I. IN VIGORE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 388 del 21.6.2007)
- **APPELLO INCIDENTALE DEL CALC. COTTAFAVA MARCELLO;**
 - **APPELLO INCIDENTALE DEL DR. PALAIA GIUSEPPE.**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per l'effetto infligge:

- al calciatore Cottafava Marcello la sanzione della squalifica nei limiti del presofferto;
- al dott. Palaia Giuseppe la sanzione dell'inibizione di mesi 4.

Respinge gli appelli incidentali.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 5. RICORSO DELL'A.S.D. PIANURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. CAFASSO ARMANDO FINO AL 28.11.2008, SEGUITO GARA PIANURA/INTERNAPOLI DEL 15.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pianura di Napoli, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti e valutazioni in ordine alle dichiarazioni contenute nel reclamo.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELL’A.S.C. TROPEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/TROPEA DELL’1.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 del 5.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.C. Tropea di Tropea (Vibo Valentia), e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 7. RICORSO DELLA POL. ALTINESE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTINESE/TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO DEL 27.5.2007** (Delibera Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 14.06.2007)

La C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Altinese 2000 di Altino (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 8. RICORSO DELL’S.S.D. LICATA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2008 IN CAMPO NEUTRO E L’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA LICATA/ACICATENA DEL 20.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 201 del 8.6.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Licata S.r.l. di Licata (Agrigento), per l’effetto riduce la squalifica del campo a tutto il 31.01.2008.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 17 Luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete